



COMUNE DI ALTOFONTE  
(Provincia Palermo)

***REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA***

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
***Finalità***

1. Il Comune di Altofonte, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il servizio di assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio.
2. Il ricorso all'assistenza economica costituisce integrazione di interventi socio – assistenziali di diversa tipologia. Ove tale integrazione non sia possibile o risulti inopportuna l'assistenza economica può costituire unica forma di intervento limitata nel tempo e, comunque, con scadenza annuale.

**Art. 2**  
***Criteri generali***

1. L'assistenza economica si articola in assistenza ordinaria, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, e in assistenza straordinaria, come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.
2. Ogni anno il consiglio comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.

3. L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

4. Il "minimo vitale" viene calcolato secondo il trattamento minimo mensile corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti che per il 2007 è di €436,14 e varia di anno in anno, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

5. Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

- persona singola	100% della quota base mensile
- capo famiglia	75% della quota base mensile
- secondo componente	40% della quota base mensile
- ogni altro componente	15% della quota base mensile

6. Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza e per le indennità di accompagnamento), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura tranne, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

7. Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili, che abbiano rendita annuale, reddito catastale non superiore a €240,00, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9.

8. L'ufficio Solidarietà Sociale definisce tramite avviso pubblico, l'eventuale termine di scadenza, e documenti da allegare all'istanza. A tale avviso viene data ampia diffusione secondo le modalità che l'Amministrazione ritiene più opportune, per garantire la pubblicizzazione del servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

## **Art. 3**

### ***Procedimento***

1. Le istanze, pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e della documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.

1.bis. Il richiedente deve inoltre produrre copia della dichiarazione I.S.E.E. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal C.A.A.F.

2. Il responsabile del procedimento, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione scritto immediata al richiedente, il quale, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La richiesta di integrazione non interrompe l'iter procedurale. La mancata integrazione dell'istanza comporterà l'esclusione dal beneficio.

3. Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

4. L'assistente sociale procede all'accertamento di quanto dichiarato dal richiedente con gli strumenti tipici del servizio sociale formulerà il relativo piano di intervento.

5. Con cadenza bimestrale l'Amministrazione svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi delle L. 15/1968 e del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Gli accertamenti, condotti dagli assistenti sociali e dai funzionari preposti, avverranno, di regola, a seguito di campionamento effettuato dall'ufficio Solidarietà Sociale, almeno sul 30% degli aventi diritto in maniera da assicurare nel termine di sei mesi l'integrale controllo degli assistiti. Non si escludono comunque ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero. Lo svolgimento di accertamenti, non può, in ogni caso, ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.

6. Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile del servizio di assistenza economica procede alla revoca immediata dal beneficio, e dà avvio al procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale.

7. La durata del procedimento varia in relazione ai diversi interventi previsti negli articoli successivi.

8. In caso di accertato disagio provocato casualmente dall'ufficio ricevente, il richiedente ha diritto di ripresentare la richiesta ed a ricevere, in caso di esame positivo della pratica, quanto gli spettava già dall'inizio.

## **TITOLO II**

### **ASSISTENZA ORDINARIA**

#### **Art. 4**

#### *Descrizione e articolazione*

1. L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.

Può essere concessa in forma continuativa, a carattere temporaneo.

2. Le predette due forme di assistenza economica ordinaria non sono cumulabili.

3. L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra "il minimo vitale" determinato ai sensi dell'art. 2 e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato bimestralmente.

4. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti beneficiari di servizi, che, in forma diversa, comprendono l'erogazione giornaliera di pasti, il contributo viene decurtato per ciascuno di essi, di un importo pari al 10% della quota base.

5. Il contributo in tal modo determinato costituisce "fabbisogno aggiuntivo di assistenza" ossia l'importo che deve essere corrisposto.

6. Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore al 15% della quota base il contributo non verrà erogato.

## **Art. 5**

### ***Assistenza ordinaria in forma continuativa***

1. L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla A.S.L., se questa è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche; sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori o anziani.

3. Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto, all'interessato, assegni previdenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo corrispondente al "minimo vitale". Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste a termine di legge.

4. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato nell'avviso pubblico.

5. Entro 30 giorni dal termine di scadenza, il responsabile del procedimento, esaminate le istanze, trasmette al responsabile del servizio di assistenza economica l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ciascuno del fabbisogno aggiuntivo di assistenza.

6. Il responsabile del servizio di assistenza economica, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari all'emanazione dei provvedimenti di concessione del contributo.

7. Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

8. Entro 45 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico, viene affisso all'Albo Pretorio, l'elenco dei beneficiari, con il relativo importo da corrispondere. Contestualmente vengono affissi i nominativi degli esclusi dai benefici, con la motivazione sintetica del provvedimento, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## **Art. 6**

### ***Assistenza ordinaria a carattere temporaneo***

1. L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta ai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale;
- perdita improvvisa della fonte di guadagno (con eccezione del caso di recesso volontario immotivato);
- iscrizione nelle liste di collocamento.

2. La presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, entro sessanta giorni dalla perdita della fonte di guadagno. L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente si trova in situazione di temporaneo bisogno economico.

3. Il responsabile del procedimento, esaminata l'istanza e calcolato il fabbisogno aggiuntivo di assistenza, entro cinque giorni da ricevimento, trasmette le risultanze dell'istruttoria al Servizio sociale competente per territorio per la valutazione tecnica.

4. L'Assistente Sociale, a cui viene affidata la valutazione, esamina la situazione socio – economica dell'intero nucleo familiare e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L'Assistente sociale potrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall'amministrazione comunale e regolamentata dall'allegato "A" del presente regolamento. Tali eventuali incarichi non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi degli art. 2222 e ss. del cod. civ., in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e resa esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

5. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto alle chiamate di lavoro da parte dell'ufficio di collocamento o oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dall'assistente sociale.

6. Entro dieci giorni l'assistente sociale trasmette al responsabile del servizio di assistenza economica, il fascicolo contenente le risultanze dell'istruttoria e la sua proposta di intervento socio – economico. Il responsabile del servizio di assistenza economica valutata la disponibilità in bilancio procede alla emanazione del provvedimento di concessione del beneficio.

7. Il responsabile del servizio di assistenza economica, due volte al mese, indicativamente il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese, valutata la disponibilità di bilancio, provvede alla emanazione del provvedimento finale. Durante il corso dell'anno, qualora le somme stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.

8. Il contenuto del provvedimento finale viene comunicato per iscritto al richiedente entro cinque giorni dalla sua emanazione, ai sensi della legge reg. 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento dell'assistente sociale e comunque per non oltre tre mesi nell'arco dell'anno solare.

### **TITOLO III ASSISTENZA STRAORDINARIA**

#### **Art. 7**

##### *Descrizione ed articolazione*

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.

2. Il contributo straordinario può essere richiesto per:

- a) un evento catastrofico (ad es. incendio, crollo dell'abitazione, ecc..) che incida sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare;
- b) morte del componente familiare unica fonte di reddito;
- c) lo stato di separazione, anche di fatto, in particolare per motivi di violenza in famiglia;
- d) intervento sanitario su uno dei componenti il nucleo familiare con ricorso a prestazioni sanitarie al di fuori del territorio regionale, salvo rimborso nel caso di contemporanea fruizione di contributo regionale;
- e) ogni altro caso non specificamente previsto che sia assimilabile ai precedenti.

3. L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano alternativamente i seguenti requisiti:  
- reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;

- verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

4. Il contributo straordinario può essere altresì finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento formulato dal servizio sociale del Comune e della ASL che ne motivi la necessità (ad es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno ai nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose).

5. La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno mediante preventivo di spesa ad eccezione del punto 2c). In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

6. L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

7. L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare istanza per altro grave e comprovato motivo.

8. Il responsabile del procedimento esamina l'istanza e quantifica l'importo del contributo.

9. Il responsabile del servizio di assistenza economica, tre volte al mese, indicativamente il primo, il decimo ed il ventesimo giorno di ogni mese, valutata la disponibilità di bilancio, provvede alla emanazione del provvedimento finale, comunicandolo entro cinque giorni, per iscritto, al richiedente.

10. Durante il corso dell'anno, qualora gli stanziamenti in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste, deve essere data priorità ai contributi per gli interventi sanitari fuori dal Comune, ed in subordine, alle altre istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione.

11. L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a cinque volte la quota base, di cui all'art. 2, comma 4°.

12. Limitatamente alle richieste di contributo per interventi sanitari fuori dal Comune, nei casi di estrema urgenza attestata dalla A.S.L. o dalle cliniche universitarie, le domande sono inoltrate direttamente al servizio di assistenza economica. Il responsabile del servizio, entro tre giorni, provvede alla emanazione



del provvedimento finale e ne dà contestuale comunicazione per iscritto al richiedente ai sensi della legge reg. 10/1991.

13. Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stesa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 8** *Norme finali*

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni di legge.